

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2177**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore CARUSO Luigi**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2003**

—————

Modifica allo Statuto speciale della Valle D’Aosta

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Alla regione Valle D'Aosta venne riconosciuto, con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, uno Statuto d'autonomia che ora richiede, dopo molti decenni, un aggiornamento in senso liberatorio. Le modifiche che si intendono apportare, limitate a uno specifico aspetto dello Statuto speciale e non incidenti in alcun modo sulla struttura autonomistica della regione, affrontano le questioni relative alla lingua e all'ordinamento scolastico presenti nel titolo VI dello Statuto speciale.

Va innanzitutto sottolineata la composizione demografica in questa regione: le persone provenienti da altre parti d'Italia è quasi equivalente al numero dei nati in Valle d'Aosta; tra questi ultimi, una metà dei genitori provenienti da altre regioni; della rimanente popolazione, solo una parte ha ascendenze valdostane da un numero di generazioni tale da farlo astrattamente ascrivere a un gruppo etnico specifico, che però, in concreto, è inesistente per la mancanza di una religione propria, una lingua specifica diversa dai dialetti, caratteristiche fisiche, usi e costumi particolari e di altri tratti caratteristici di un'etnia.

Gli autoctoni non costituiscono dunque una minoranza etnica, bensì numerica fra gli stessi residenti in Valle d'Aosta.

Inoltre, questa regione da tempo non costituisce neppure una minoranza linguistica perché l'idioma francese non è più parlato da nessuno, come facilmente verificabile percorrendo la regione e nonostante l'attuale imposizione generalizzata dello studio di tale lingua.

In tale contesto, appare incongruo l'attuale articolo 38 dello Statuto speciale che dispone la parificazione tra le lingue italiane e francese, che va superata anche perché da questa

scaturisce l'obbligo di studio del francese in misura eguale all'italiano in tutto il ciclo scolastico.

È di tutta evidenza sia l'importanza dell'inglese nel nostro secolo, sia il fatto che quella tedesca è madrelingua più diffusa in Europa.

Per quanto detto, si propone una riformulazione dell'articolo 39 dello Statuto che prevede l'obbligo dello studio, a partire dalle elementari, di una lingua, tra francese, inglese e tedesco, a libera scelta dello studente e per un numero di ore pari a quello riservato alla lingua italiana; lo studio di tale lingua prosegue alle medie, affiancato da quello di un secondo idioma, scelto dallo studente tra i due non oggetto di opzione cinque anni prima; tali due lingue verranno studiate anche alle superiori. La lingua straniera scelta alle elementari sarà studiata anche alle medie inferiori e superiori per un numero di ore pari a quello dedicato all'italiano.

In questo modo nulla viene tolto a nessuno, bensì è consentito a tutti di formarsi la cultura desiderata.

L'articolo 40 dello Statuto contempla la possibile creazione di una scuola totalmente francofona, equiparata a quella ordinaria, per tutto il ciclo scolastico, per quanti hanno un interesse verso la lingua francese che non può essere soddisfatto nella scuola ordinaria.

Si propone l'abrogazione dell'articolo 40-bis: in tale articolo si faceva riferimento a un migliaio di residenti in una parte della vallata nel nord-est della regione, residenti tra loro disomogenei dal punto di vista demografico e tra i quali manca, come verificabile sul posto, la parlata tedesca: vi sono solo dialetti con influssi di tale lingua. Con l'ordinamento scolastico previsto dal nuovo arti-

colo 39, anche in questi comuni lo studente può liberamente indirizzarsi verso le lingue preferite.

L'attuale articolo 38 viene rimodellato superando l'anacronistica quanto impositiva parificazione linguistica tra italiano e francese, mantenendo però la possibilità di redigere atti pubblici in lingua francese.

Appare doveroso eliminare l'attuale obbligo di superare un esame di lingua francese per l'accesso ai posti di lavoro pubblico; a tal proposito, nel nuovo articolo 38, si considera solo un titolo la dimostrazione di una

conoscenza linguistica che, ovviamente, deve riguardare le tre lingue straniere menzionate nell'articolo 39.

Queste modifiche nulla tolgono all'autonomia della regione, che lo Stato non pone in discussione, ma offrono effettiva autonomia culturale al cittadino, superando l'attuale incongruenza secondo cui la libertà linguistica dei pochi francofili valdostani (oltretutto mai anche francofoni) dovrebbe richiedere la negazione di pari libertà per chi ha un diverso sentire culturale.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. *1.* In Valle d'Aosta gli atti pubblici sono redatti o in italiano o in francese, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

2. Nelle assunzioni di personale da parte di pubbliche amministrazioni, statali o regionali o comunali, costituisce titolo per il candidato la conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle indicate all'articolo 39.

3. Ogni anno la Regione convoca sessione d'esame per la verifica della conoscenza delle lingue indicate al comma 2 da parte di candidati volontari che potranno successivamente far valere le attestazioni conseguite».

## Art. 2.

1. L'articolo 39 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. *1.* Nelle scuole di ogni ordine e grado, all'insegnamento di una lingua straniera, scelta dallo studente tra francese, inglese e tedesco, è riservato un numero di ore pari a quello riservato alla lingua italiana. A partire dalla scuola media inferiore è aggiunto lo studio, che prosegue anche nell'ambito della scuola media superiore, di una seconda lingua straniera scelta dallo studente tra quelle che non siano state oggetto di opzione».

## Art. 3.

1. L'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 40. *I.* È facoltà del Consiglio della Valle istituire una scuola francofona, comprendente tutto il ciclo scolastico, ove l'insegnamento di ogni materia viene impartito in lingua francese da insegnanti madrelingua. Tale scuola è equiparata a tutti gli effetti a quella ordinaria».

## Art. 4.

1. L'articolo 40-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è abrogato.





